

COMUNE DI TOLMEZZO

PROVINCIA DI UDINE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN LUIGI SCROSOPPI"



**POR FESR
2014 2020**
Friuli Venezia Giulia



Unione Europea
FESR



Repubblica Italiana



AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

POR FESR 2014-2020

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO

LA SEDE DELL' A.S.P. DELLA CARNIA

"SAN LUIGI SCROSOPPI"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



ViTre studio S.r.l. Società di Ingegneria

Via San Vincenzo, 21 - 36016 Thiene (VI) - ITALY - Tel. 0445-362749 Fax 0445-362365

Cod. Fisc. e P.I. 03466370248 - N° REA VI-327582 - Cap Soc. €. 50.000 i.v.

Sede I° U.L.: Marco di Rovereto (TN) - Via Il Novembre, 91 - Tel. 0464/942492 - rovereto@vitrestudio.com

Sede II° U.L.: Vicenza (VI), Via SS. Apostoli n°6 Tel 0444/1824604 - vicenza@vitrestudio.com

Sede III° U.L.: Schio (VI), Via Vicenza n°57/e Tel 0445/511406 - vicenza@vitrestudio.com

e-mail: gare@vitrestudio.com - www.vitrestudio.com

Studio Tecnici Associati di Petris & Tolusso

Via Oltretorre n°23 int.6 - 33017 Tarcento (UD)

Studio Tecnico Ing. Fabrizio Palmitesta

Via Cà del Ponte, 5 - Costermano sul Garda (VR)

SCHEMA DI CONTRATTO

EG.11

DATA: Dicembre 2017

CUP: D35I16000120004 - CIG: 744007501F

SCHEMA DI CONTRATTO
PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'A.S.P. DELLA CARNIA
"SAN LUIGI SCROSOPPI" - LAVORI POR-FESR 2014-2020
CUP: D35I16000120004
CIG: 744007501F

Atto pubblico notarile informatico ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parti contraenti:

1) Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "SAN LUIGI SCROSOPPI", con sede in Tolmezzo, via Morgagni, 5 – C.F. e P.IVA 00170100309 - rappresentata dal Direttore generale, dott. ssa Annalisa Faggionato, nata a _____ il _____, che agisce in questo atto in nome e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta, in seguito denominata "Stazione appaltante";

2) _____, con sede legale in _____, via _____ n.
- C.F. P. IVA rappresentata dal Sig.
Legale Rappresentante della medesima, nato a _____ il _____, in seguito denominato "Appaltatore";

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE
CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Contratto ha per oggetto l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'A.S.P. DELLA CARNIA "SAN LUIGI SCROSOPPI" in conformità con i patti, i prezzi e le condizioni indicate nel presente atto e nel Progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'A.S.P. della Carnia "San Luigi Scrosoppi" n..... del, che le Parti dichiarano espressamente di intendere parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 - Durata del contratto

Il tempo utile per completare e dare finiti tutti i lavori compresi nell'appalto, è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data di consegna dei lavori risultante dal relativo verbale che avverrà secondo le modalità ed i tempi indicati nel bando e nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, ci si atterrà alle modalità previste dal D. Lgs. 50/2016.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori l'appaltatore informerà per iscritto il Direttore dei Lavori che, previ opportuni accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Art. 3 - Norme di esecuzione

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel progetto esecutivo e nei relativi allegati, nel Piano di sicurezza e coordinamento, nel Piano operativo di sicurezza e nel

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), redatti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in sede di gara e successivamente sottoscritti dalla Stazione appaltante e dall'Appaltatore, che fanno parte integrante del presente contratto, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12.

Sono a carico dell'appaltatore in quanto compresi nel corrispettivo offerto in sede di gara tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del Contratto, ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'espletamento dello stesso e per il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari, così come gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti, anche se entrate in vigore dopo la stipula del Contratto.

Art. 4 - Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, del bando e del disciplinare di gara e nei relativi allegati a:

- concordare le modalità esecutive dell'intervento con il Direttore dei Lavori;
- portare a termine tutti i lavori oggetto del contratto alle condizioni, modalità, termini e tempistiche stabilite nell'art. 2 del presente contratto;
- introdurre tutte le migliorie come risultanti dall'offerta tecnico qualitativa presentata in sede di gara, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia (progettazione, richieste di autorizzazione, esecuzione), le quali migliorie non danno luogo ad alcuna pretesa economica aggiuntiva né ad oneri a carico della Stazione appaltante ;
- informare tempestivamente la Stazione appaltante di qualunque variazione della propria struttura organizzativa predisposta per l'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nomi dei nuovi responsabili;
- consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- uniformarsi a tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Responsabile unico del procedimento e/o dal Direttore dei lavori;
- dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante d'ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Art. 5 - Collaudo

Le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

Il certificato di collaudo avrà inizialmente carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo solo decorso 2 anni dalla sua emissione; decorso tale termine il collaudo si intenderà tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo quanto venga in futuro disposto dalla disciplina prevista dall'art. 216 comma 16 del D. Lgs. 50/2016.

L'approvazione del collaudo non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diverrà definitivo.

L'appaltatore è pertanto tenuto, nei 2 (due) anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, fatto salvo quanto proposto dall'Appaltatore nella propria offerta tecnico-qualitativa "C2." e quanto prescritto all'art. 1669 del Codice Civile.

Art. 6 -Corrispettivi e pagamenti

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'importo contrattuale è stabilito in Euro
(.....) più oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a € 40.000,00 (€ quarantamila/00), + I.V.A. di legge, in base all'offerta economica presentata dall'appaltatore ed **allegata (1)** al presente atto.

Le liquidazioni in acconto verranno definite in base a stati di avanzamento lavori che il Direttore dei lavori presenterà al Responsabile unico del procedimento al raggiungimento di un importo minimo pari a € 300.000,00 (trecentomila/00).

L'appaltatore produrrà fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. La fattura dovrà riportare, oltre ai contenuti obbligatori di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del codice CUP "D35I16000120004", del lotto CIG "-----" ed il Codice Univoco Ufficio "-----".

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere trasmesse dal mandatario tramite il proprio sistema di fatturazione elettronica.

Il pagamento delle fatture - regolarmente controllate ed accettate - verrà effettuato a mezzo di mandato a 30 giorni data fattura fine mese.

Nel caso di ritardato pagamento – non per motivi di contestazioni o di penali o di quant'altro imputabile all'appaltatore - resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed in particolare all'art. 4 in materia di decorrenza degli interessi moratori.

E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati diretti emessi a nome dell'esecutore che ha emesso la fattura e saranno appoggiati, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, sul conto corrente IBAN IT----- per le fatture emesse dal mandatario e sul conto corrente IBAN IT----- per le fatture emesse dal mandante. Tali soggetti si impegnano a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale comunicazione, esonera l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 30, comma 5, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che l'appaltatore provvederà ad evidenziare in ciascuna fattura; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Sull'ultimo SAL sarà applicata una ulteriore ritenuta pari al 5% dell'importo del medesimo, che sarà svincolata alla consegna di tutti i certificati e moduli necessari e richiesti (Comune, VV.FF., ISPEL, Azienda sanitaria, ecc.) correttamente compilati e dotati di tutti gli allegati previsti.

L'ultima rata di acconto - di qualsiasi importo risulti al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di garanzia - sarà erogata, ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dei lavori e dell'espletamento delle prove funzionali previste.

In ogni caso, l'Azienda procederà all'emissione del mandato di pagamento delle spettanze, solo a seguito di apposita verifica - mediante acquisizione per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza. Tale trattenuta va effettuata anche quando le inadempienze rilevate nel DURC siano superiori al debito dell'Azienda nei confronti dell'appaltatore ed il pagamento di quanto dovuto è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento avvia il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale. L'eventuale fatturazione unica emessa dal mandatario, in quanto Società consortile, deve essere accompagnata dall'impegno del legale rappresentante di provvedere alla ripartizione del corrispettivo tra le imprese consorziate secondo le rispettive quote di partecipazione.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9, dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni in vigore, o che dovessero essere eventualmente emanate, in materie tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori. L'appaltatore si impegna altresì a:

- osservare quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia d'igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

- applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi concernenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro vincolano l'Appaltatore, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da loro, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 9 - Responsabilità per danni

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'appaltatore verificatisi presso la sede dei lavori.

I danni derivanti da cattiva custodia degli immobili oggetto dei lavori e da furti, dispersioni o danneggiamenti a materiali ed attrezzature di proprietà della Stazione appaltante allocati negli stessi, la cui responsabilità sarà riconducibile all'appaltatore, verranno allo stesso addebitati.

Art. 10 - Cauzioni e garanzie

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'appaltatore:

- ha prestato la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante, n. ----- rilasciata in il da, con importo garantito pari a € La predetta garanzia dovrà operare sino alla completa ed esatta esecuzione del collaudo delle opere eseguite. In ogni caso il fideiussore sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso scritto della Stazione appaltante. Nel caso in cui l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà immediatamente provvedere al reintegro e comunque non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante;
- ha presentato Polizza di Assicurazione di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, n., rilasciata in il da

Art. 11 - Penali

Le eventuali inosservanze contrattuali relative a ritardi daranno luogo all'applicazione delle penali nella misura di 1 per mille dell'importo contrattuale euro/giorno (€/giorno).

E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione: l'art. 108 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.

L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, così come non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dalla Stazione appaltante per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione,

mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all'appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero di rivalsa sulla cauzione.

Art. 12 - Risoluzione del Contratto

In caso di reiterato inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e con i documenti in esso richiamati, e comunque in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto medesimo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni nei seguenti casi:

- a) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo e non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
- d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Dipartimento di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- h) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- j) nel caso d'insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore o deposito di un ricorso/istanza che ne proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- k) ove dal Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), dovessero definitivamente accertarsi irregolarità;
- l) nell'ipotesi che fosse stata accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario nel corso della procedura della gara in premessa;
- m) mancato reintegro della cauzione a seguito della relativa richiesta di cui all'art. 14 del contratto;
- n) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori o nel caso si configurino in capo all'appaltatore i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- o) decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- p) manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, qualora a causa dei medesimi si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In caso di risoluzione la Stazione appaltante si riserva la facoltà di incamerare la cauzione prestata e di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ferma restando l'applicazione delle penali previste.

Art. 13 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore *ha/non ha* indicato in sede di offerta di riservarsi la facoltà di produrre istanza di autorizzazione al subappalto, nei limiti di legge, per le seguenti lavorazioni: categoria, categoria....., categoria.....

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappaltatore rimarrà responsabile in solido con l'appaltatore per la parte eseguita.

L'impresa subappaltatrice nell'ambito dell'appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora detta impresa non assolva agli obblighi richiamati in questo comma, il contratto stipulato tra l'appaltatore ed il subfornitore si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.

La stazione appaltante potrà pagare direttamente i subappaltatori esclusivamente nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1260 c.c., viene espressamente esclusa la possibilità di cedere il credito derivante dal contratto.

Art. 15 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'appaltatore assume ogni onere e responsabilità conseguenti all'uso improprio di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, *copyright*, d'autore ed in genere di privativa altrui.

Art. 16 - Spese

Tutte le spese per stipula, di registro, bollo, copie, stampa del contratto e relativi allegati, oneri fiscali e tributari su tutte le somme corrisposte per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 17 - Clausola compromissoria

Le controversie tra l'appaltatore e la Stazione appaltante, che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'appalto, ove ne sussistano le condizioni di legge, formeranno oggetto del procedimento d'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, dovranno avvenire secondo le procedure di cui al Capitolato generale d'appalto. Il Foro competente è quello di Udine.

Art. 18 - Domicilio delle parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto le parti eleggono il domicilio presso le proprie sedi legali così come specificate in premessa (Parti contraenti).

Art. 19 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo. Ai

fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 20 - Clausole finali

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non implicherà l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente contratto s'intendono quindi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Art. 21 - Norme di rinvio

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel Progetto esecutivo.

La stazione appaltante e l'appaltatore dichiarano di riconoscere quali parte integrante del presente Contratto anche se materialmente non allegati:

- Progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'A.S.P. della Carnia "San Luigi Scrosoppi" n. del
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "San Luigi Scrosoppi" n. del *"Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico presso la sede dell' A.S.P. della Carnia "San Luigi Scrosoppi" " CUP D35116000120004 CIG ----- - D.Lgs. 50/2016, art. 32 comma 5 - Aggiudicazione."*;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "San Luigi Scrosoppi" n. del *"Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico presso la sede dell' A.S.P. della Carnia "San Luigi Scrosoppi" " CUP D35116000120004 CIG ----- - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016."*;
- tutte le dichiarazioni, l'offerta tecnico-qualitativa e l'offerta economica presentate dall'appaltatore - riferimento prot. n. del

Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente in materia di contratti, alle altre leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.

Tolmezzo,

per A.S.P. "San Luigi Scrosoppi"

Il Direttore generale
Annalisa Faggionato

I'Appaltatore

Il Legale Rappresentante
.....